

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1005

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SARACENI, DI LELLO FINUOLI**

Nuove norme in materia di custodia cautelare e di tutela  
delle persone detenute

*Presentata il 22 luglio 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si ritorna, migliorandolo, all'originario impianto garantista del codice del 1988 in materia di misure cautelari, eliminando incongruenze e rigorismi introdotti con la legislazione degli anni successivi. Punti qualificanti sono l'eliminazione delle ipotesi in cui la custodia in carcere è l'unica misura cautelare applicabile, in violazione dei principi generali di adeguatezza e proporzionalità, la riduzione dei termini massimi di custodia, la limitazione ai delitti più gravi della applicabilità delle misure cautelari per il pericolo di reiterazione del reato.

L'articolo 1 riduce a tre giorni il termine del fermo giudiziario.

L'articolo 2 esclude l'applicabilità delle misure cautelari per esigenze investigative

relative a fatti diversi da quelli per i quali la misura è applicata.

L'articolo 3 limita ai delitti più gravi l'applicabilità delle misure cautelari per prevenire la reiterazione del reato.

L'articolo 4 elimina gli automatismi dell'applicazione della custodia cautelare in carcere, ritornando all'impianto originario del codice del 1988.

L'articolo 5 conferisce rilevanza, ai fini dell'applicabilità delle misure cautelari, alle circostanze attenuanti ritenute in sentenza.

Gli articoli 6 e 14 escludono dall'applicabilità delle misure cautelari i reati che non rientrino nel limite di pena generale previsto nell'articolo 280 del codice di procedura penale.

L'articolo 7 rende più cogente e articolato l'obbligo di motivazione per l'ap-

plicazione della custodia cautelare in carcere.

L'articolo 8 esclude che l'indagato in vincoli possa essere interrogato dal pubblico ministero prima dell'interrogatorio di garanzia da parte del giudice.

L'articolo 9 elimina gli effetti distorti dei provvedimenti di custodia « a grappolo ».

L'articolo 10 è di mero coordinamento.

L'articolo 11 riduce sia i termini massimi complessivi sia i termini massimi relativi alle fasi del giudizio delle misure cautelari.

L'articolo 12 tende ad escludere i coimputati dall'effetto sospensivo dei termini di custodia determinato dall'impedimento del difensore di uno degli imputati.

L'articolo 13 esclude la sospensione dei termini delle misure durante i « tempi morti » del giudizio, fermo restando il « congelamento » dei termini stessi ai sensi dell'articolo 297 del codice di procedura penale. Riduce inoltre il termine massimo della custodia cautelare nei casi di sospensione del decorso del termine stesso.

L'articolo 15 abroga l'articolo 371-bis del codice penale e introduce la perseguibilità d'ufficio delle lesioni commesse dal pubblico ufficiale con abuso dei suoi poteri.

L'articolo 16 fornisce al detenuto strumenti di migliore consapevolezza della sua condizione processuale.

L'articolo 17 tende a ridurre il tempo della sospensione dalle cariche pubbliche in caso di mero rinvio a giudizio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 104 del codice di procedura penale, la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « tre ».

## ART. 2.

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: « relativamente al fatto per il quale si procede ».

## ART. 3.

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *c)* quando per specifiche modalità e circostanze del fatto o per i precedenti penali e giudiziari dell'imputato sussista il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con l'uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale o di criminalità organizzata, ovvero delitti della stessa specie quando si procede per delitti puniti con le pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ».

## ART. 4.

1. Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto nei casi in cui le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altra misura ».

## ART. 5.

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 278 del codice di procedura penale, la parola: « aggravanti » è soppressa.

2. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Tuttavia delle circostanze aggravanti non si tiene conto se con sentenza siano state riconosciute circostanze attenuanti equivalenti o prevalenti ».

## ART. 6.

1. All'articolo 280 del codice di procedura penale le parole: « Salvo quanto disposto dall'articolo 391, » sono soppresse.

## ART. 7.

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, delle specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure »

## ART. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale:

a) le parole: « cinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantotto ore »;

b) le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque giorni »;

c) sono aggiunte, in fine, le parole: « Il pubblico ministero non può procedere all'interrogatorio prima che vi abbia proceduto il giudice ».

2. Il comma 6 dell'articolo 294 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 6. Ogni interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve essere documentato integralmente con la stenotipia o con altro mezzo di riproduzione meccanica. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 139. La trascrizione deve avvenire al più presto e comunque non oltre tre giorni ».

#### ART. 9.

1. Il comma 3 dell'articolo 297 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Se nei confronti di una persona sottoposta alle indagini sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 12, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave ».

#### ART. 10.

1. Al comma 2 dell'articolo 299 del codice di procedura penale le parole: « salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3, » sono soppresse.

#### ART. 11.

1. I termini di cui all'articolo 303, comma 1, lettere b) e c), e comma 4, lettere a) e b), del codice di procedura penale sono ridotti alla metà.

2. Il termine di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 303 del codice di procedura penale è ridotto a quattro anni.

## ART. 12.

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *e-bis*) nei casi di cui all'articolo 304, comma 1, lettere *a*) e *b*) ».

## ART. 13.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 304 del codice di procedura penale sono abrogati.

2. Il comma 4 dell'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303 ».

## ART. 14.

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale è abrogato.

## ART. 15.

1. L'articolo 371-*bis* del codice penale è abrogato.

2. All'articolo 585 del codice penale, dopo le parole: « dall'articolo 576 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero la circostanza prevista dall'articolo 61, n. 9 ».

## ART. 16.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 94 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'articolo

23, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti.

*1-ter.* L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia sentenza da cui non consegue la rimessione in libertà del detenuto, dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma *1-bis*.

*1-quater.* Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in essa contenuti ».

#### ART. 17.

1. All'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *6-bis.* Nel caso di sospensione prevista dal comma *4-bis* in relazione alla condizione di cui al comma 1, lettera *b*), tra il decreto che dispone il giudizio e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore ai quarantacinque giorni.

*6-ter.* La sospensione prevista dal comma *4-bis* cessa di avere efficacia se nel termine di sei mesi dall'udienza prevista nel comma *6-bis* non interviene sentenza di condanna. Si applica la disposizione dell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale.

*6-quater.* Nel termine previsto dal comma *6-ter* non si computa il tempo in cui il dibattimento è rinviato su istanza dell'imputato o del suo difensore ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1005  
Lire 500